

## CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

### TRA

l'Università Cattolica del Sacro Cuore, codice fiscale n. 02133120150 con sede legale in Milano, L.go Gemelli 1, d'ora in poi denominata Università Cattolica, rappresentata da Mario Cesare Gatti, Direttore della sede di Milano, nato a Milano, il 29/05/1961, domiciliato per la carica in L.go Gemelli, 1 Milano

### E

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE, codice fiscale n. 02799561200, con sede legale in CASTEL SAN PIETRO TERME BO, Via Matteotti 77, rappresentata da Gigliola Poli, Presidente, nato/a a Casalfiumanese il 25/06/1954

### Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti individuati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 e autorizzati nazionali ai servizi per il lavoro ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003 n.276 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859.

### Si conviene quanto segue:

#### Art. 1

Ai sensi dell'art.18 della legge 24/6/1997 n.196 e delle specifiche normative regionali vigenti in materia, AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE dà la propria disponibilità ad accogliere presso le sue strutture e sedi operative, su proposta dell'Università Cattolica, studenti e laureati in possesso dei requisiti previsti in tirocinio di formazione ed orientamento per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali.

#### Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, c.1 lett.d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE garantisce all'Università Cattolica il rispetto del limite numerico dei tirocinanti ospitati in base all'art. 1, comma 3 del Decreto del Ministero del Lavoro n 142/1998 e alle specifiche normative regionali vigenti in materia.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università Cattolica e da un tutor aziendale, indicato da AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE e responsabile dell'attuazione del Progetto formativo individuale. Il tutor universitario svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra soggetto promotore, ospitante e tirocinante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo individuale; predispone, in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini di una eventuale attestazione delle competenze.
4. Per ciascun tirocinante inserito presso AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE in base alla presente Convenzione viene predisposto un Progetto formativo individuale contenente:
  - \* il nominativo del tirocinante;
  - \* i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale;
  - \* obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
  - \* le strutture aziendali (sedi operative, stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - \* gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile (vedi Art.4);
  - \* l'ammontare e le modalità di corresponsione dell'indennità di partecipazione a favore dei tirocinanti extracurricolari nel rispetto di quanto previsto dalle specifiche normative regionali vigenti in materia; tale indennità e le relative sanzioni amministrative in caso di inadempienza saranno a carico di AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE.

#### Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- \* svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento;
- \* rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- \* mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

#### **Art. 4**

1. L'Università Cattolica assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE si impegna a segnalare l'evento all'Università Cattolica nel più breve tempo possibile, affinché possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente.
2. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare: a) il soggetto ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011; b) gli obblighi di cui agli art. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08 nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti, sono a carico del soggetto ospitante.
3. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE si fa carico delle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione di ciascun tirocinio, mediante trasmissione telematica, secondo le modalità previste dalle vigenti normative.

#### **Art. 5**

La presente convenzione decorre dal \_\_\_\_\_, ha la durata di 12 mesi ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno se non disdetta almeno un mese prima della scadenza secondo le forme di legge.

#### **Art. 6**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alle specifiche normative regionali vigenti.

Milano, \_\_\_\_\_

FIRMA UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE

FIRMA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE